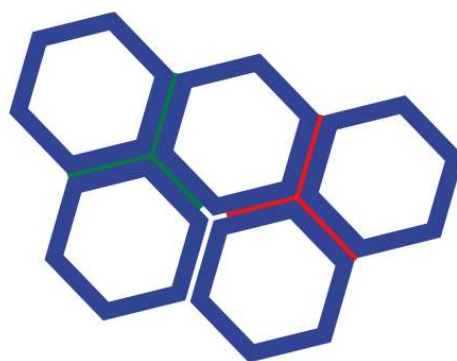




#TutelatiOnLine



**IL FERMO AMMINISTRATIVO: MODALITA', VERIFICA, SOSPENSIONE E
CANCELLAZIONE**

IL FERMO AMMINISTRATIVO: MODALITA', VERIFICA, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

Il fermo amministrativo è probabilmente il più "antipatico" dei mezzi di pressione a disposizione di Agenzia Entrate Riscossione, per costringere il contribuente ad ottemperare alla pretesa esattoriale ed a saldare il proprio carico tributario/debitorio.

Il problema maggiore con il fermo amministrativo (rispetto ai pignoramenti), è che può capitare che il contribuente non sia a conoscenza della sua iscrizione: prima che la procedura venga attivata, infatti, l'ente della riscossione è tenuto semplicemente, ad inviare al debitore la cosiddetta comunicazione di "preavviso di fermo" (per i debiti inferiori a euro 1.000,00 complessivi, inoltre, il debitore dopo la/e cartella/e dovrà ricevere preventivamente un avviso in cui si comunica la presenza di debiti e solo trascorsi 120 giorni da questa ultima, il preavviso di fermo potrà essere inviato).

Si tratta di un semplice avviso, contenente i dati identificativi del veicolo (modello e targa) potenzialmente oggetto di iscrizione, l'elenco delle cartelle/avvisi che possono giustificare l'imposizione del fermo e l'invito al debitore, a mettersi in regola nei successivi 30 giorni, procedendo al pagamento (ovvero alla rateizzazione) dell'importo richiesto.

Una volta effettuata tale comunicazione, in assenza del pagamento o rateizzazione degli importi da parte del contribuente (ovvero ovviamente di ottenimento di provvedimenti di sospensione e/o di impugnazione), Agenzia Entrate Riscossione potrà procedere all'iscrizione del fermo presso il PRA (Pubblico Registro Automobilistico), per l'importo indicato, senza ulteriori notifiche e/o avvisi.

L'iscrizione stessa, inoltre, non è, né immediata, né automatica e, quindi, c'è seriamente il rischio che il debitore si "scordi" del preavviso ricevuto: capita, pertanto, che si finisca per circolare con un mezzo su cui è iscritto un fermo, con potenziale applicazione di una sanzione amministrativa, che va da un minimo di euro 1.984,00 ad un massimo di euro 7.937,00, nonché della confisca del mezzo e potenzialmente della revoca della patente (questa ultime due misure, in realtà, sono raramente eseguite), laddove si sia fermati per un controllo o per una multa da parte dalle forze dell'ordine.

In caso di sinistro, inoltre, l'assicuratore potrebbe rifiutarsi di pagare/rimborsare i danni che resteranno, quindi, a carico dell'automobilista/proprietario del veicolo.

Oltre che procedere al pagamento o rateizzazione dell'importo richiesto e posto a base del gravame, l'altra possibile soluzione per evitare l'iscrizione dello stesso su di un veicolo, è che il debitore dimostri, sempre nel termine di 30 giorni dal ricevimento del preavviso (termine inteso in questo caso come precauzionale), che il veicolo è strumentale all'attività di impresa o della professione dallo stesso esercitata (D.L. n. 69/2013 cd. "decreto del fare" convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/2013), ovvero riservato al trasporto delle persone diversamente abili. Allo stesso modo, anche dopo l'iscrizione di un fermo, il debitore potrà richiedere la cancellazione dello stesso, per la stessa tipologia di veicoli e per le stesse ragioni, presentando un apposito

modulo (scaricabile al link <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/modulistica/fermo-amministrativo/>) e la documentazione probatoria a supporto, direttamente ad Agenzia Entrate Riscossione.

Il consiglio per i soggetti che abbiano un debito con l'ente della riscossione, quindi, specie se abbiano già ricevuto dei preavvisi di fermo, è effettuare ogni tanto una verifica circa l'iscrizione o meno di gravami sui propri auto/moto veicoli: è possibile, infatti, effettuare la verifica gratuitamente online in pochi minuti, attraverso l'apposito servizio offerto dal PRA.

È sufficiente al riguardo, collegarsi all'indirizzo <https://iservizi.aci.it/verificatipocdp/> ed inserire i dati della targa del proprio veicolo ed il proprio codice fiscale ed ottenere in tempo reale la conferma o meno dell'iscrizione di vincoli o gravami sul mezzo de quo (tra cui appunto il fermo amministrativo): tale procedura è sempre possibile per veicoli immatricolati dal 2015 in poi (per quelli più vecchi, solo se oggetto dopo il 2015 di trascrizioni o provvedimenti).

Laddove a seguito di tale verifica, si dovesse venire a conoscenza della presenza di un vincolo, sempre in autonomia è possibile verificare online l'importo, il creditore, la data ed il numero di iscrizione del fermo, richiedendo un certificato di proprietà digitale del proprio veicolo. Per farlo basta collegarsi all'indirizzo <https://iservizi.aci.it/VisureInternet/#/> inserendo i propri dati e quelli del veicolo, nonché pagando l'importo di euro 6,00 attraverso il sistema Pago PA (più eventuali oneri dipendenti dal mezzo di pagamento utilizzato).

Verificato che l'ente che ha iscritto il fermo sul veicolo sia Agenzia Entrate Riscossione (ovvero l'ex Equitalia), accedendo con il nostro SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) all'area riservata dell'agente della riscossione (ovvero recandoci di persona presso lo sportello), è possibile consultare il fascicolo della pratica e controllare le cartelle sulla base delle quali il gravame sia stato iscritto.

A questo punto, per poter continuare a circolare in sicurezza con il veicolo sottoposto al fermo, eccettuata l'ipotesi di poter richiedere la cancellazione dello stesso (per le specifiche ragioni sopra indicate), avremo due sole alternative:

- il pagamento in un'unica soluzione dell'importo dovuto;
- la rateizzazione dello stesso.

Nel primo caso dobbiamo ulteriormente distinguere a seconda che il saldo dell'importo dovuto, possa essere effettuato direttamente in contanti allo sportello ovvero se sia realizzato, invece, con bonifico o carta o altro sistema di pagamento a distanza. Tale distinzione ha rilevanza pratica solo in merito alle tempistiche di cancellazione del fermo al PRA. Se l'importo viene pagato integralmente, infatti, (considerando di fare attenzione al calcolo degli interessi e delle spese di procedura) Agenzia Entrate Riscossione procede direttamente alla cancellazione, ma la registrazione del pagamento e la lavorazione della pratica potrebbero non essere immediati.

Se il debitore, quindi, vuole essere sicuro di poter circolare con il mezzo o (come spesso capita) vendere lo stesso, il pagamento in contanti allo sportello è sicuramente l'opzione preferibile, perché in contestuale al

saldo, si può chiedere copia dell'attestazione della revoca del fermo (se si viene fermati o si deve vendere il veicolo tale documento è sufficiente ad evitare qualsiasi applicazione di sanzioni).

In caso di impossibilità di saldo in contanti, invece, dopo aver chiesto le modalità di saldo con bonifico o altra modalità a distanza, non ci sarà possibilità di controllo circa il tempo impiegato da Agenzia Entrate Riscossione per la cancellazione (si dovrà verificare sul sito ACI ogni tot giorni la presenza o meno del gravame).

Per sveltire le cose, anche in questa ipotesi comunque, è possibile presentare allo sportello la contabile/attestazione del pagamento effettuato, sollecitando l'ente della riscossione a procedere con la cancellazione del fermo.

Nel secondo caso, una volta concessa la rateizzazione di tutto l'importo dovuto ed effettuato il saldo della prima rata (stesso distinguo come sopra relativamente al saldo in contanti o con modalità a distanza), sarà possibile richiedere non la cancellazione, bensì la sospensione del fermo.

Si tratta di un provvedimento con cui Agenzia Entrate Riscossione concede una sospensione appunto degli effetti del fermo ovvero la possibilità di circolare con il veicolo senza poter essere assoggettati a sanzioni amministrative e/o sequestro.

Anche il provvedimento di sospensione è comunicato direttamente al PRA dall'ente della riscossione, ma è sempre possibile per il debitore chiedere (in occasione del pagamento della prima rata o del deposito della contabile della stessa) allo sportello ovvero via PEC, un'attestazione che fa stato dalla data di emissione, da tenere nel veicolo nel caso dovessimo essere fermati dalle forze dell'ordine.

Da ultimo, infine, va segnalato che il preavviso di fermo (ovvero il fermo stesso se già iscritto) sono impugnabili con ricorso da parte del contribuente: il ricorso deve essere presentato entro 60 gg dalla ricezione del preavviso (parte della giurisprudenza ritiene proponibile il ricorso anche avverso il fermo senza praticamente alcun termine decadenziale) e può avere ad oggetto solo i vizi propri dell'atto.

Attualmente tali vizi sono essenzialmente:

- 1) invalida/omessa notifica di una o più cartelle esattoriali poste a fondamento dell'atto. Il preavviso, infatti, deve essere sempre preceduto dalla corretta notifica delle relative cartelle e, l'omessa o invalida notifica di anche solo una di esse è motivo sufficiente per la cancellazione del preavviso;
- 2) vizio di motivazione del preavviso. Si tratta delle ipotesi di "incompletezza" del documento di quo e più nello specifico, dei casi in cui siano assenti uno o più degli elementi essenziali, necessari al contribuente per la propria difesa: le cartelle su cui è fondato, la data di notifica delle stesse, il responsabile del procedimento ed i dati del veicolo da sottoporre a fermo;
- 3) pagamento o rateazione o stralcio o sospensione delle cartelle oggetto del fermo, se intervenuti prima della formazione (non della ricezione) del preavviso;

- 4) prescrizione dei tributi/sanzioni contenuti nelle cartelle su cui si fonda l'atto.